



REPUBBLICA ITALIANA

CONTRIBUTO UNIFICATO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO: azione  
revocatoria  
fallimentare rimesse  
conto corrente

SEZIONE PRIMA CIVILE

7954/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	PROTO	Presidente	R.G.N. 10805/04
Dott. Gianfranco	GILARDI	Consigliere	
Dott. Aniello	NAPPI	Consigliere	Cron. 17956
Dott. Luciano	PANZANI	Cons. Rel.	Rep. 4694
Dott. Stefano	SCHIRÒ	Consigliere	Ud. 27/5/08

ha pronunciato la seguente:

## SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COOPERCREDITO S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Rodolfo Rinaldi, elettivamente domiciliata in Roma, via di Val Gardena 3, presso l'avv. Lucio De Angelis, che la rappresenta e difende con l'avv.prof. Alberto Caltabiano del foro di Bologna, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO PULICOOP s.c.r.l., in persona del curatore rag. Giampaolo Rocchi, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Sallustio 9, presso l'avv. Bartolo Spallina, che lo rappresenta e difende con l'avv.

1237  
2008



Cesare Fini del foro di Bologna, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1221/03 del 9 dicembre 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/5/08 dal Relatore Cons. Luciano Panzani;

Udito l'avv. De Angelis per la ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Udito l'avv. Spallina per il controricorrente Fallimento, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento Pulicoop s.c.r.l. conveniva in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro esperendo azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. delle rimesse per lire 143.724.611 effettuate dall'8 al 27 gennaio 1992 sul conto corrente intrattenuto dalla società fallita, del versamento di lire 2.914.750 effettuato nel luglio 1992 dalle FF.SS. a BNL a saldo di una fattura Pulicoop, dell'ulteriore versamento di lire 2.096.124 effettuato il 12.10.1992 a saldo di altra fattura Pulicoop.

Si costituiva in giudizio BNL eccependo il difetto di



legittimazione passiva perché tutti i rapporti erano intrattenuti da Coopercredito ( Sezione speciale per il credito alla cooperazione, istituita presso BNL dal d.lg. 15.12.1947, n. 1421) ente dotato di autonoma personalità giuridica. Interveniva volontariamente in giudizio Coopercredito, rivendicando la titolarità dei rapporti indicati in citazione, dichiarando di accettare il contraddittorio "come se le domande fossero state formulate nei suoi confronti" e concludendo nel merito per il rigetto delle stesse.

Il Tribunale di Bologna revocava le rimesse per lire 143.724.611 e per lire 2.096.124, queste ultime perché relative a pagamento successivo alla dichiarazione di fallimento, condannando Coopercredito alla restituzione delle relative somme. Dichiarava il difetto di legittimazione passiva di B.N.L.

La Corte di appello di Bologna con sentenza 9.12.2003 in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliendo in parte l'appello di Coopercredito, dichiarava inefficaci le rimesse per complessive lire 135.957.181, condannava la banca alla restituzione della somma in parola, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Osservava la Corte che non era fondato il motivo di appello con cui Coopercredito lamentava che le domande



contro di lei proposte erano inammissibili perché la curatela aveva esteso le sue pretese nei suoi confronti tardivamente e cioè all'udienza in primo grado del 2.4.2000, perché avrebbe dovuto provvedervi entro la prima udienza di trattazione ex art. 183, quarto comma, c.p.c. o al massimo entro il termine, non richiesto, previsto dall'ultimo comma dell'art. 183. Sosteneva che la domanda originariamente proposta nei confronti di B.N.L. doveva ritenersi automaticamente estesa nei confronti del terzo intervenuto, in ragione del carattere unico ed inscindibile dei due giudizi, essendo il terzo intervenuto per ottenere la declaratoria della sua esclusiva titolarità del rapporto e l'assoluzione nel merito dalla pretesa dell'attore. La situazione era affine a quella della chiamata del terzo per affermare l'esclusiva titolarità del rapporto controverso in capo a quest'ultimo, ove, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la domanda proposta dall'attore si intendeva estesa al terzo anche se non formulata espressamente nei suoi confronti.

La Corte d'appello respingeva il motivo con cui l'appellante si doleva che fossero state ritenute revocabili le tre rimesse affluite sul conto corrente ordinario intrattenuto da Pulicoop provenienti da bonifici di terzi per lire 26 milioni il 13.1.1992, per



lire 17.167.684 il 16.1.1992, per lire 1.391.996 il 27.1.1992. Premesso che la società fallita intratteneva con Coopercredito un conto corrente ordinario e un conto anticipi, assistiti rispettivamente da un fido di 20 milioni e da un fido da castelletto di 250 milioni, non era fondata la tesi di Coopercredito secondo cui le rimesse, affluite sul conto corrente ordinario a fronte di bonifici di terzi, costituivano il risultato di una delegazione a fronte della quale la banca delegata si era obbligata nei confronti della società fallita, con il risultato che il debito della banca si era estinto per compensazione con il debito risultante dal saldo debitore del conto corrente.

Tale tesi non era conforme all'orientamento di questa Corte che aveva ricostruito siffatte fattispecie in termini di delegazione di pagamento per cui la banca si obbligava nei confronti del delegante, ma non assumeva obbligazioni nei confronti del delegatario, se non quella che già le derivava dal generale rapporto di mandato, inerente al conto corrente, a ricevere i pagamenti per conto del cliente accreditandoli in conto. Donde l'esclusione della compensazione e la revocabilità della rimessa.

Né poteva invocarsi, a favore della tesi dell'ammissibilità della compensazione e quindi



dell'esclusione della revocatoria, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ( Cass. 16.11.1999, n. 775) che aveva ammesso la compensazione ex eadem causa quando le obbligazioni derivanti da un unico negozio fossero legate tra di loro da un rapporto di corrispettività, ipotesi che certamente non ricorreva nel caso di specie.

Osservava poi la Corte di appello che era infondata la doglianza della banca che si doleva che il Tribunale avesse ritenuto revocabili le somme affluite sul conto a titolo di anticipazioni su fatture. Si trattava di tre rimesse in data 15.1.1992 sul conto corrente ordinario a fronte di giroconti corrispondenti ad addebitamenti per uguale importo sul conto anticipi a fronte di anticipazioni su fatture. Era inoltre questione di 23 rimesse con analoghe caratteristiche per complessive lire 66.000.000 in data 23.1.1992.

L'accreditamento sul conto corrente ordinario secondo l'appellante non era la rappresentazione contabile di un pagamento, perché ad esso non corrispondeva alcun introito da parte della banca.

Premesso che non poteva affermarsi che, per sette delle cessioni in data 23.1.1992, vi fosse stata cessione dei crediti nei confronti dei terzi inerenti alle fatture oggetto di anticipazione, perché la relativa eccezione



era stata sollevata tardivamente con la comparsa conclusionale di primo grado ed in appello essa era inammissibile ex art. 345 c.p.c, la Corte di merito osservava che nella specie non poteva neppure invocarsi il pactum de compensando previsto dalla convenzione intervenuta tra le parti il 18.9.1990, perché tale convenzione che autorizzava la banca ad incamerare le somme che avesse introitato in forza del mandato conferitole, riguardava soltanto le somme percepite al momento della riscossione dei crediti portati dalle fatture, non le anticipazioni effettuate dalla banca sul conto corrente ordinario in una fase anteriore. Le somme anticipate erano confluite in forza dei giroconti sul conto corrente ordinario, assistito da apertura di credito sino alla concorrenza di 20 milioni, a nulla rilevando l'esistenza di un fido di castelletto di 250 milioni sul conto anticipi, sì che poiché alla data delle rimesse il conto risultava scoperto, i giroconti avevano avuto l'effetto di ridurre l'esposizione debitoria ed avevano pertanto carattere solutorio.

Non erano revocabili, riteneva la Corte di appello, le rimesse sul conto corrente ordinario derivanti dalle eccedenze rispetto alle somme anticipate derivanti dai bonifici effettuati dai terzi a fronte delle fatture, eccedenze che erano state girocontate su tale conto.



Ciò perché non era stato oggetto di revoca il pactum de compensando relativo alla convenzione prima citata per cui tali somme erano affluite sul conto corrente.

Era invece infondato il motivo con cui la banca si doleva che fosse stata ritenuta inefficace la rimessa di lire 2.914.750 ottenuta da Coopercredito dopo il fallimento di Pulicoop. L'accreditamento doveva ritenersi inefficace ex art. 44 l.fall. perché successivo al fallimento né la banca poteva invocare la compensazione con propri crediti ex art. 56 l.fall. perché la norma si riferiva soltanto alla compensazione tra crediti reciproci aventi il proprio momento genetico in data anteriore al fallimento. Inoltre ex art. 78 l.fall. si era sciolto il contratto di conto corrente, per cui la compensazione non poteva avvenire mancando la coesistenza dei reciproci crediti. In ogni caso l'accreditamento di somme sul conto corrente non dava luogo ad un'ipotesi di compensazione legale, ma ad una semplice variazione quantitativa del debito del correntista, sì che non poteva darsi compensazione.

La Corte d'appello riteneva infine che fosse stata provata la scientia decoctionis della banca tenuto conto che la probabilità di tale conoscenza trovava il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni in cui si era venuto concretamente a trovare il creditore.





Rilevava che la banca era receduta dai contratti di affidamento e aveva chiuso i conti soltanto un mese dopo le operazioni che avevano dato luogo alle rimesse oggetto di revoca; che entrambi i conti, anticipi ed ordinario, presentavano rilevanti esposizioni; che l'esercizio 1991 si era chiuso in passivo, come risultava dal verbale del consiglio di amministrazione, noto alla banca perché allegato ad un atto pubblico di cessione di crediti USL alla banca stessa; che vi erano state tra il dicembre 1991 ed il giugno 1992 parecchie procedure esecutive mobiliari; che erano state emesse numerose ingiunzioni di pagamento; che la banca era operatore finanziario specializzato in grado di valutare le condizioni del proprio cliente in ragione dell'andamento dei conti e delle altre notizie note.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione Coopercredito articolando otto motivi. Resiste con controricorso la curatela. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la banca ricorrente deduce violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. Ripropone la tesi, già disattesa dalla Corte di merito, secondo la quale le domande proposte dalla curatela nei confronti di Coopercredito sarebbero inammissibili perché



tardive, in quanto formulate per la prima volta soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, oltre il termine rappresentato dalla prima udienza di trattazione o, a tutto concedere, entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 183 c.p.c., termine peraltro non richiesto.

A nulla rileverebbe che la banca intervenendo in giudizio abbia dichiarato di accettare il contraddittorio nei riguardi delle domande originariamente proposte dalla curatela nei confronti della convenuta B.N.L., perché tale dichiarazione presupponeva che il curatore formulasse le sue domande, non essendo possibile l'accettazione del contraddittorio con riferimento a domande non formulate.

Sarebbe errato il richiamo della Corte d'appello alla fattispecie della chiamata in causa del terzo in cui la giurisprudenza ammette l'estensione al terzo della domanda avanzata dall'attore nei confronti del convenuto, anche in difetto di iniziativa processuale in tal senso del terzo stesso, perché in tale ultima ipotesi vi è comunque la vocatio in jus del terzo e la domanda del convenuto di accertare la titolarità del rapporto in capo al terzo, elementi che difettano nel caso dell'intervento volontario.



Il motivo non è fondato.

Va premesso che è costante giurisprudenza di questa Corte che qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione (cfr. da ultimo Cass. 5.6.2007, n. 13165).

Ciò perché quando il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi, e non lui, è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, in quanto si tratta di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. In questo caso, si ha un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo - perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene ad inserirsi nel tema di tale controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha assunto a carico del convenuto - sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte di quella controversia e



viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo (Cass. sez. un., 11.6.1973, n. 1672).

Tale principio non può non valere anche nel caso in cui in luogo della chiamata del terzo, vi sia stato l'intervento in causa del terzo stesso che abbia dichiarato di essere il soggetto legittimato a contraddire alla domanda proposta dall'attore e di accettare il contraddittorio. Non rileva che, come osserva il ricorrente, non vi sia stata vocatio in jus perché a tale difetto soccorre il volontario intervento del terzo né rileva che il convenuto non abbia proposto nei confronti del terzo la domanda originariamente avanzata dall'attore, perché anche tale carenza è rimediata dal comportamento volontario dell'interveniente che dichiara di accettare il contraddittorio sulle domande originariamente proposte dall'attore nei confronti del convenuto, sì che non può non realizzarsi l'estensione automatica del contraddittorio.

Tale principio, del resto, è già stato affermato dalla giurisprudenza, sia pur non recente, di questa Corte. Si è infatti osservato che qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile assumendo esser lui - e non il convenuto - il soggetto nei cui



confronti si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale il giudice può, pertanto, assumere le consequenziali statuizioni (Cass. 19.3.1983, n. 1948).

2. Con il secondo motivo la banca ricorrente deduce violazione di legge perché la Corte di appello non avrebbe considerato che le rimesse del 13.1.1992 per lire 26 milioni, del 16.1.1992 per lire 17.167.684, del 27.1.1992 per lire 1.341.996, provenendo da altrettanti ordini di bonifico di terzi accreditati sul conto corrente ordinario intrattenuto dalla società fallita, non sarebbero revocabili. La ricorrente ripropone la tesi secondo la quale l'accreditamento in favore del beneficiario su ordine del terzo effettuato dalla banca costituisce una accettazione delegatoria in virtù della quale la banca delegata si obbliga verso il delegatario, sì che il credito di quest'ultimo nei confronti della banca si estingue o mediante utilizzazione della provvista o per effetto di compensazione con il controcredito vantato dalla banca per effetto delle precedenti operazioni effettuate sul conto.

Non vi sarebbe quindi un pagamento eseguito dal beneficiario in favore del fallito, ma una



compensazione, sottratta alla revocatoria fallimentare.  
Sarebbe inoltre errato ritenere che vi possa essere un pagamento in mancanza di corresponsione di pezzi monetari. D'altra parte il mandato a riscuotere che la banca riceve dal correntista in virtù dell'abilitazione a svolgere il servizio di cassa, non sarebbe capace di essere attivato in ogni occasione e non escluderebbe che la banca, ricevuto dal terzo l'ordine delegatorio, lo porti ad esecuzione tramite l'accettazione delegatoria.

La qualificazione della fattispecie andrebbe eseguita sulla base della dichiarazione che la banca indirizza al beneficiario. Vi sarebbe delegazione quando la banca dichiara semplicemente che la somma è accreditata per ordine e conto del terzo, come sarebbe avvenuto nel caso di specie.

Anche configurando, peraltro, l'accreditamento non in termini di accettazione delegatoria, ugualmente non vi sarebbe pagamento, non configurabile senza la dazione di pezzi monetari. Il fenomeno estintivo andrebbe ricondotto alla compensazione, perché anche quando i crediti contrapposti nascono dall'eadem causa può aversi compensazione in senso tecnico, come tale sottratta alla revocatoria e non semplice elisione delle reciproche partite di dare ed avere nell'ambito



di un unico rapporto. Ciò alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite ( Cass. 775/1999) che ha escluso la compensazione dei crediti nascenti da un unico rapporto nel caso di negozio a prestazioni corrispettive ove il vincolo di corrispettività escluda l'autonomia dei reciproci crediti perché altrimenti si verrebbe ad incidere sull'efficacia del negozio. Nel caso di specie non ricorrerebbe tale ipotesi, sì che sarebbe ammissibile la compensazione, posto che nel rapporto correntista/banca l'unico vincolo di corrispettività riguarda l'obbligazione del mandatario di eseguire il mandato a fronte dell'obbligazione del mandante di corrispondergli il compenso.

Il motivo non è fondato.

Va anzitutto osservato che non è condivisibile l'affermazione della ricorrente secondo la quale il pagamento effettuato con mezzo diverso dalla moneta non avrebbe carattere solutorio.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente risolto il contrasto di giurisprudenza esistente tra le Sezioni semplici affermando che nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale



nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno (Cass.S.U. 18.12.2007, n. 26617). Ma, a prescindere dalla possibilità per il creditore di rifiutare il pagamento effettuato con mezzo diverso dalla moneta avente corso legale nello Stato, è indubbio che il pagamento effettuato con strumenti diversi ha carattere solutorio ove sia accettato dal creditore, come certamente avviene nei rapporti tra banca e cliente regolati in conto corrente.

Ancora va premesso che la tesi sostenuta dalla ricorrente si fonda sulla qualificazione del rapporto in base al contenuto della dichiarazione che la banca supposta delegataria rende al terzo delegante. La ricorrente peraltro non ha riportato in ricorso il contenuto di tale dichiarazione sì che sotto questo





profilo la censura è inammissibile perché non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso.

Va peraltro aggiunto che è insegnamento costante e consolidato di questa Corte che "In tema di contratti bancari, il "bonifico" (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito intervenga nell'anno precedente la



dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la " par condicio creditorum" (Cass. 28.2.2007, n. 4762; Cass. 21.9.2000, n. 12489).

E' stato inoltre affermato che "L'inclusione da parte di una banca nel conto corrente del cliente di somme ad essa rimesse da terzi, per effetto di mandato all'incasso (sia esso o non "in rem propriam") conferitole dal cliente medesimo, non realizza un'obbligazione autonoma della banca, "ex mandato" di rimettere al mandante le somme riscosse, ma, determinando, nell'ambito dell'unitario complesso rapporto di conto corrente, una variazione quantitativa del debito del correntista, non inquadrabile nello schema della compensazione legale che presuppone l'autonomia delle reciproche obbligazioni, configura secondo l'intento pratico perseguito dalle parti, o un atto ripristinatorio della disponibilità del correntista, ovvero un atto direttamente solutorio delle somme mutate dalla banca al cliente ed addebitate nel conto, con la conseguenza, in questa seconda ipotesi, che, sopravvenuto il fallimento del correntista, quelle rimesse, in quanto atti estintivi di debiti, sono assoggettabili a revocatoria, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall." (Cass.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a short horizontal stroke.



19.1.2006, n. 1060; Cass. 28.6.2002, n. 9494; Cass.  
19.11.2002, n. 16261).

Va aggiunto che la ricorrente nell'invocare l'insegnamento delle Sezioni Unite, in particolare di Cass. 775/1999, che hanno affermato che può sussistere compensazione anche tra le reciproche obbligazioni derivanti da un'unica fonte negoziale, trascura che tale giurisprudenza si riferisce ad obbligazioni che, pur derivando da un medesimo negozio abbiano carattere di autonomia, ipotesi che, alla luce della giurisprudenza prima richiamata, va esclusa nel caso delle poste attive e passive di un unico rapporto di conto corrente.

In conclusione la ricorrente nel riproporre una diversa qualificazione giuridica del bonifico effettuato dal terzo sul conto corrente intrattenuto dal fallito e nel negare la natura direttamente solutoria in favore della banca dell'accredito effettuato sul conto non indica argomenti non esaminati dalla giurisprudenza qui richiamata, cui il Collegio ritiene di conformarsi.

3. Con il terzo motivo la banca ricorrente lamenta ulteriore violazione dell'art. 67 l.fall. relativamente alle tre rimesse del 15.1.1992 da lire 4.263.000, lire 8.494.000, lire 7.700.000, ed alle sette rimesse del 23.1.1992 per complessivi 66 milioni, tutte iscritte



sul conto corrente ordinario a fronte di altrettanti addebiti sul conto anticipi n. 220057. Ad avviso della ricorrente l'accreditamento sul conto corrente ordinario non è la rappresentazione di un pagamento, giacché ad essa non corrisponde alcun introito della banca. Si tratterebbe di un accredito che svolge la funzione di dare rilevezione contabile al nuovo credito concesso dalla banca. Di ciò non si sarebbe avveduta la Corte d'appello, come sarebbe dimostrato ove si ipotizzasse che la tecnica di contabilizzazione fosse diversa da quella effettivamente utilizzata e la banca, quando concede anticipazioni su crediti da incassare, si limitasse a segnarne l'importo su schede separate, senza accreditarli in conto corrente ordinario.

Il motivo non è fondato.

E' indubbio che nel caso delle operazioni di anticipazione su fatture effettuate dalla banca, quest'ultima concede credito al cliente nel momento in cui questi le conferisce mandato all'incasso delle fatture. Le anticipazioni sono destinate ad essere ripianate tramite i versamenti effettuati dal terzo a fronte delle fatture ( c.d. operazioni autoliquidantesi). L'anticipazione viene iscritta in dare nel conto anticipi e contestualmente in avere nel



conto corrente ordinario, ove viene ad integrare la provvista messa a disposizione del cliente, che può avvalersene nel modo ritenuto più congruo, eventualmente utilizzandola per ricreare la disponibilità ai fini dell'apertura di credito concessa sul conto corrente o, se il conto ordinario presenta un saldo passivo scoperto, come nel caso di specie, per ripianare il debito nei confronti della banca.

Nel momento in cui il terzo effettua il bonifico la somma viene iscritta in avere nel conto anticipi, che quindi a questo punto dovrebbe segnare un saldo zero, e per l'eventuale eccedenza viene accreditata in avere nel conto corrente ordinario.

E' allora evidente che la provvista creata con l'anticipazione nel momento in cui affluisce sul conto corrente ordinario e viene utilizzata per diminuirne il saldo passivo scoperto assume carattere solutorio ed è pertanto revocabile, perché quella è la provvista derivante dall'anticipazione di cui il correntista poteva usufruire come meglio riteneva a fronte del finanziamento ed ha in concreto utilizzato per diminuire il saldo passivo scoperto esistente sul conto corrente ordinario.

La ricorrente osserva con ragione che quella provvista è il frutto di un'anticipazione su fatture effettuata



dalla banca, che come tale costituisce concessione di credito e non pagamento, ma tale provvista nel momento in cui affluisce sul conto corrente assume carattere oggettivamente solutorio perché viene utilizzata per diminuire il saldo passivo scoperto.

Nel caso ipotizzato dalla ricorrente in cui le anticipazioni accordate dalla banca al correntista non vengano fatte affluire sul conto corrente e vengano semplicemente messe a disposizione di quest'ultimo, con annotazione soltanto su una scheda separata sulla quale vengono poi annotate in avere le rimesse provenienti dal terzo, non si ha soltanto una diversa tecnica di contabilizzazione della medesima operazione, perché la circostanza che l'anticipazione accordata dalla banca non affluisce sul conto corrente, comporta che tale anticipazione non vada a diminuirne il saldo passivo scoperto e di conseguenza non assuma carattere solutorio.

Questa situazione di fatto è stata esattamente individuata dalla sentenza impugnata ( pp. 19-20) che ha pertanto fatto corretta applicazione della disciplina di legge.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 345 c.p.c. Rammenta di aver eccepito che i sette accrediti del 23.1.1992 a fronte di anticipi su



fatture corrispondevano ad altrettante cessioni in garanzia in favore di essa banca effettuate con scrittura privata autenticata del 30.12.1991, regolarmente notificata al debitore ceduto USL e quindi aventi data certa anteriore al fallimento. La banca avrebbe pertanto riscosso crediti suoi propri, sì che andava escluso il carattere solutorio delle corrispondenti rimesse sul conto corrente.

In proposito la Corte di appello ha osservato che l'eccezione era stata tardivamente proposta con la comparsa conclusionale in primo grado e, pur riproposta in appello, violava il disposto dell'art. 345 c.p.c.

Sostiene la ricorrente che l'eccezione in parola non sarebbe un'eccezione in senso proprio, ma una mera difesa in quanto mera negazione di un fatto costitutivo posto dalla controparte a fondamento della domanda di revoca, vale a dire del carattere solutorio dell'atto.

Non ritiene il collegio di poter condividere la tesi sostenuta dalla ricorrente.

Questa Corte ha altra volta osservato che ai sensi dell'art. 345, comma secondo, non sono ammissibili in appello nuove eccezioni, al di fuori di quelle rilevabili anche d'ufficio, mentre sono proponibili le mere difese, che si differenziano dalle prime poiché con esse le parti si limitano a contestare



genericamente le reciproche pretese (Cass. 19.7.2005, n. 15211). Si è aggiunto che le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di una eccezione (il ragionamento non muta se volte a contestare la fondatezza di una domanda n.d.r.) non costituiscono a loro volta eccezioni in senso tecnico, le quali sono costituite da quelle ragioni delle parti su cui il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse parti. Ne consegue che eventuali preclusioni in appello non riguardano i fatti e le argomentazioni, posti a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando, perciò, i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione (Cass. 23.4.2002, n. 5895).

Nel caso di specie peraltro a fronte del fatto costitutivo della domanda di revoca, rappresentato dalla natura solutoria della rimessa, la ricorrente ha allegato un fatto nuovo e diverso e cioè che quella rimessa si riferiva ad un'anticipazione su fattura che era stata accompagnata dalla cessione del credito





vantato dalla società fallita nei confronti del terzo. E' allora evidente che, al di là della qualificazione dell'eccezione come mera difesa od eccezione in senso lato, come tale non preclusa ( cfr. in proposito Cass. Sez.Un., 27.7.2005, n. 15661; Cass. Sez.Un. 3.2.1998, n. 1099), la ricorrente ha allegato un fatto nuovo che, in quanto tale, ha comportato un ampliamento del thema decidendum ed è conseguentemente inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ha aggiunto che le cessioni di credito risultavano da atti scritti da essa prodotti sin dal primo grado, sì che la relativa eccezione poteva essere esaminata d'ufficio anche in assenza o tardività delle relative allegazioni, alla luce dell'insegnamento in tal senso delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U., 27.7.2005, n. 15661).

La circostanza che le cessioni di credito erano state prodotte sin dal giudizio di primo grado è stata però dedotta dalla ricorrente soltanto con la memoria ex art. 378 c.p.c. ed è pertanto inammissibile.

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla domanda di revoca della somma di lire 2.914.750 ottenuta dalla banca dopo il fallimento della Pulicoop.



La ricorrente riconosce che il pagamento era inefficace perché avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, ma lamenta che la Corte di appello non abbia accolto il motivo d'impugnazione con cui era stato dedotto che il Tribunale nel ritenere il pagamento inefficace ex art. 44 l.fall. era andato ultra petita perché la domanda della curatela era stata formulata ai sensi dell'art. 67 l.fall.

Ancora la ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia accolto l'eccezione di compensazione con il credito vantato dalla banca nei confronti della curatela a fronte dell'incasso da parte di quest'ultima della somma di lire 6.268.869 che faceva parte di un maggior credito della fallita verso l'USL, ceduto dalla società fallita alla banca in data anteriore al fallimento. L'USL aveva pagato la curatela e la banca aveva ratificato quell'accredito ex art. 1188, cpv. c.c., liberando la U.S.L. ma acquisendo il corrispondente credito verso la massa.

Con il sesto motivo la ricorrente aggiunge che vi è anche violazione dell'art. 1241 c.c. perché la Corte d'appello ha invocato, come ora si vedrà, il disposto dell'art. 56 l.fall. mentre era questione dei principi generali in tema di compensazione dettati dal codice civile.



La Corte d'appello ha affermato che non era possibile la compensazione perché il debito che la banca aveva verso la curatela derivava dall'inefficacia del pagamento ricevuto ex art. 44 l.fall. e non poteva essere compensato con operazioni precedenti al fallimento. Inoltre la compensazione ai sensi dell'art. 56 l.fall. comportava che i fatti costitutivi dei reciproci crediti dovevano risalire alla fase precedente l'apertura del fallimento.

Ha poi aggiunto che il conto corrente si era chiuso ex art. 78 l.fall. per effetto del fallimento sì che non poteva operare la compensazione, che in ogni caso non avrebbe potuto aver luogo posto che ogni accredito sul conto si inserisce nell'unitario rapporto di conto corrente e non è pertanto idoneo a dar vita ad un'autonoma obbligazione suscettibile di compensazione legale.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, e sono fondati nei termini che seguono.

La Corte d'appello ha riconosciuto che il credito vantato dal curatore in ordine alla rimessa di lire 2.914.750 derivava dall'inefficacia del pagamento effettuato dal terzo ai sensi dell'art. 44 l.fall. sì che si trattava di credito di massa.

Nel ritenere il pagamento inefficace ex art. 44 l.fall.



la Corte di merito non è andata ultra petita, essendosi limitata a diversamente qualificare la domanda proposta dalla curatela che, impropriamente, aveva invocato l'art. 67 l.fall., pur correttamente allegando che era questione di pagamento effettuato dopo la dichiarazione di fallimento, come tale inefficace ex lege, come la stessa banca ricorrente ammette.

La Corte d'appello ha ancora dato atto che la somma per cui la banca domandava la compensazione si fondava su un credito che avrebbe dovuto essere incassato dalla banca stessa in quanto suo proprio per effetto di cessione effettuata dalla fallita prima del fallimento. Tale credito era stato pagato al curatore, sì che la banca aveva azione nei confronti di quest'ultimo per la restituzione della somma indebitamente percetta. Di nuovo si trattava di debito della massa.

Non vi sono ostacoli all'operare della compensazione legale nel caso di crediti e debiti di massa. Questa Corte ha costantemente negato la compensazione quando il credito vantato dal terzo sia sorto anteriormente al fallimento, mentre il credito vantato dalla massa sia successivo all'apertura del fallimento, perché difetta in tale ipotesi il requisito della reciprocità delle obbligazioni ( Cass. 26.7.2002, n. 11030). Tale non è il caso in esame, in cui entrambe le obbligazioni sono



sorte in favore e contro la massa dei creditori, sì che non vi sono ostacoli per l'operare della compensazione. Né potrebbe opporsi che il credito verso la massa deve essere oggetto di accertamento in sede d'insinuazione al passivo, atteso che questa Corte ha affermato che nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verifica di tale credito, finché si rimanga nell'ambito dell'eccezione riconvenzionale (Cass. 3.9.1996, n. 8053), principio che può essere applicato anche al caso in cui il credito della massa derivi dall'inefficacia di un pagamento ricevuto dal terzo.

La Corte d'appello ha richiamato, come si è detto, il fatto che il conto corrente si era sciolto per effetto del fallimento e che, trattandosi di conto corrente, tra le reciproche rimesse non poteva esservi compensazione in senso tecnico. E' evidente che tali spiegazioni non sono appaganti. In proposito è sufficiente rilevare che a fronte dell'inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento ricevuto dalla banca ed annotato in conto stava un controcredito della banca derivante da un pagamento indebito ricevuto dal



curatore, che all'evidenza non era stato annotato in conto, sì che ogni richiamo alla disciplina della compensazione nel conto corrente e al venir meno del rapporto era ininfluenza.

6. Con il settimo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 2697 c.c. ed illogicità della motivazione perché la Corte d'appello avrebbe mal governato la prova della scientia decoctionis, ponendo a fondamento della ritenuta consapevolezza della banca il recesso della stessa dal contratto di apertura di credito e la chiusura dei conti che erano fatti successivi alle rimesse per cui era causa, gli scoperti del conto corrente ordinario e del conto anticipi, ignorando che un crescente livello di indebitamento non era sintomo d'insolvenza; la previsione della chiusura in passivo dell'esercizio 1991, che non era ancora segno d'insolvenza; le numerose procedure esecutive mobiliari, che non potevano essere note in quanto non assistite da un regime di pubblicità ed erano state avviate tra il dicembre 1991 ed il giugno 1992 ed erano quindi in buona parte posteriori agli atti oggetto di revoca.

In conclusione la Corte di merito si sarebbe fondata su argomenti illogici, essendo anche irragionevole trarre dalla qualità di operatore finanziario qualificato



della banca la prova della scientia decoctionis, ben potendo darsi situazioni in cui la banca non è a conoscenza di tale stato di fatto.

Con l'ottavo motivo la ricorrente lamenta sempre con riferimento alla ritenuta scientia decoctionis violazione dell'art. 2729 c.c. perché la Corte d'appello non avrebbe fatto buon governo della prova per presunzioni, non considerando che la banca non aveva revocato a tutto il mese di gennaio 1992 né l'affidamento di 250 milioni per anticipi su fatture né l'apertura di credito in conto corrente di 200 milioni, segno evidente che essa riteneva ancora il cliente Pulicoop affidabile. Di tale circostanza la sentenza impugnata non ha fatto cenno, con conseguente vizio di motivazione.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Essi non sono fondati.

Va premesso che questa Corte ha in più occasioni affermato che, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, con la conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica da parte del terzo e non la semplice conoscibilità oggettiva del predetto



stato: la relativa dimostrazione, può basarsi, nondimeno, anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non avere percepito i sintomi rivelatori della situazione di decozione del debitore (Cass. 21.12.2005, n. 28299).

Nel caso in esame la Corte d'appello ha unitariamente considerato varie circostanze ed in particolare il fatto che la revoca degli affidamenti e la chiusura dei conti era intervenuta poco tempo dopo i pagamenti oggetto di revoca, segno indicativo del fatto che la società ragionevolmente era già sotto esame; l'andamento non positivo dei conti, sia quello ordinario che quello speciale anticipi, nei quali si era accumulato uno scoperto, segno questo che la società non era in grado di rimanere nei limiti del fido concesso; la previsione del consiglio di amministrazione che il bilancio 1991, che ancora non era stato redatto, si sarebbe chiuso in perdita;





l'esistenza non soltanto di procedure esecutive pendenti ( queste effettivamente di non certa conoscenza da parte della banca in difetto di idonea pubblicità non prevista dalla legge), ma di ingiunzioni di pagamento.

Si tratta di un complesso di elementi che dimostravano da un lato che la gestione del precedente esercizio era stata negativa, dall'altro che la società aveva interamente sfruttato le sue capacità di ricorrere al credito tanto che sia il conto corrente ordinario che il conto anticipi presentavano un rilevante scoperto, dall'altro ancora che vi erano creditori impagati che ricorrevano a procedure monitorie, circostanze tutte che, considerate da un operatore professionale quale la banca, che tramite la cessione dei crediti verso la clientela era in grado di valutare l'andamento e le potenzialità della gestione, non potevano non rendere la banca edotta della situazione d'insolvenza in atto.

La ricorrente nel sostenere l'irrilevanza delle circostanze ora considerate le valuta separatamente l'una dall'altra e di conseguenza non formula una critica adeguata alla motivazione della Corte d'appello che ha invece fatto una valutazione complessiva, valutazione nel cui ambito assume anche valore rilevante la revoca degli affidamenti e la chiusura dei



conti che è sì successiva ai fatti per cui è causa, ma segue nell'immediato, tanto da far ritenere che già nel periodo di tempo immediatamente antecedente la banca stesse all'erta e non le potessero sfuggire gli altri segnali già in essere indicativi dello stato d'insolvenza.

Né costituisce vizio di motivazione il fatto che la Corte d'appello non abbia considerato che la banca non aveva revocato il fido, perché al contrario la Corte di merito ha proprio valorizzato la circostanza che il fido, se non ancora revocato, stava per esserlo, per ricavarne un ulteriore argomento nel senso della sussistenza della scientia decoctionis.

7. In conclusione la sentenza impugnata, in accoglimento del quinto e del sesto motivo va cassata in parte qua con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in parte qua con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della



prima Sezione civile, addì 27 maggio 2008.

IL CONSIGLIERE Est.

IL PRESIDENTE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Prima Sezione Civile  
Depositato in Cancelleria  
- 9 LUG. 2008  
IL CANCELLIERE

CANCELLIERE  
Andrea Bianchi